



CITTÀ DI RAGUSA
Settore 12° - Servizi Sociali e Assistenza

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 08.11.2007



CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento familiare, nonché gli impegni ed i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari, secondo la normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.

L'affido è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, sia come strumento preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, sia come intervento riparatorio in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare, e comunque dopo avere esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia di origine;

Nel rispetto della normativa vigente, la salvaguardia dei diritti del minore e il rispetto dei suoi bisogni devono rappresentare l'obiettivo **ineludibile** in ogni fase del processo di attuazione dell'affidamento.

ART. 2 PRINCIPI

I Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, facenti parte del Distretto socio-sanitario n. 44, in qualità di titolari delle funzioni di tutela e protezione dei minori, garantiscono a quest'ultimo il diritto di vivere nella propria famiglia, rimuovendo gli ostacoli che frappongono alla sua realizzazione, intervenendo attraverso il sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico nei confronti dei genitori o in mancanza e sostituzione di essi, nei confronti dei parenti entro il quarto grado, al fine di porre loro in condizione di adempiere direttamente alla funzione educativa;

Il ricorso all'affido familiare è possibile solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità e/o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico nonostante l'apporto dei Servizi Sociali e Sanitari Territoriali, e solo qualora non sussistono gli estremi di un sostanziale ed irreversibile rifiuto ed abbandono e quindi i requisiti giuridici necessari per intraprendere la via dell'adottabilità;

ART. 3 DEFINIZIONI

Per l'affido familiare deve intendersi la collocazione temporanea, residenziale o diurna di minori in un contesto familiare diverso da quello di origine o in una comunità di tipo familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio, disposto dal Servizio Sociale dei Comuni e resa esecutiva dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, o dal Tribunale per i minorenni qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà parentale o del tutore, in presenza delle situazioni previste dall'art. 330 e seguenti C.C.;

Per il minore temporaneamente privo di nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o qualora non sia possibile l'inserimento in una Comunità di tipo familiare e solo in via subordinata in un istituto che abbia sede nel luogo più vicino alla residenza del nucleo familiare di origine.

CAPO II TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

ART. 4 BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'intervento di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, prorogabili fino a 21 anni (a seguito provvedimento del Tribunale per i minorenni) che si trovano in stato di carenza di cure familiari.

ART. 5 TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante il fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale Territoriale.

L'affido familiare può essere:

- a) **Consensuale**: in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o dal tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento. Tale controllo è volto ad accertare temporaneamente che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui alla L. 149/2001 e successive modifiche e integrazioni "Diritto del minore ad una famiglia".
- b) **Giudiziale** (senza il consenso dei genitori): tale affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni e si avvale del Servizio Sociale del Comune per la sua attivazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando il Comune a provvedere all'affidamento.

L'Affido familiare inoltre, in base al tempo e alla durata, si può distinguere:

- 1) **a lungo termine**, fino a due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari molto gravi e complesse;
- 2) **a medio termine**, non più di diciotto mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia d'origine;
- 3) **a tempo parziale**, è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, il fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del minore, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa.

L'affidamento familiare cessa con Provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

ART. 6 AFFIDATARI

Gli affidamenti familiari possono essere fatti a:

- Famiglie preferibilmente con figli minori;
- Coniugi senza prole, coppie conviventi;
- Persone singole;
- Comunità di tipo familiare

ART. 7 CRITERI DI SCELTA DEGLI AFFIDATARI

Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali viene accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:

- capacità di instaurare un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore;
- personalità matura, equilibrata e flessibile;
- disponibilità di una abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell'affidato;
- integrazione della famiglia nel contesto sociale di appartenenza;
- consapevolezza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato,
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e partecipazione al progetto individuale per il minore;
- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell'affidato;
- età e stato di salute sufficientemente adeguati al minore da affidare;
- preferibile presenza di figli minori e loro orientamento all'affido;
- solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnie diversi

Il numero dei minori affidati presso la stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando è possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e equivalentemente valide a confronto di altri figli da parte degli affidatari.

In caso di affidatari organizzati in Associazioni senza fini di lucro, finalizzata all'erogazione del servizio di accoglienza in modo articolato, attraverso il concorso non solo del nucleo affidatario ma dalla pluralità degli aderenti, può essere autorizzato l'affido anche di tre minori non consanguinei, fermo restando la deroga per i fratelli.

In caso di comunità familiari, per la particolare qualificazione ed organizzazione del nucleo familiare centrata sull'accoglienza e per i supporti esterni di cui si garantisce la fruizione, il numero dei minori accolti potrà essere portato a sei, tenendo conto però del numero degli eventuali figli della coppia di riferimento, della problematicità delle accoglienze effettuate e dell'adeguatezza degli spazi abitativi disponibili. In caso di fratelli si prevede il superamento del vincolo numerico.

ART. 8 OBBLIGHI, DIRITTI ED IMPEGNI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Sociale). All'atto dell'ingresso del bambino presso la famiglia affidataria il Servizio Sociale del Comune richiede un impegno scritto della famiglia affidataria e di origine (se consensuale).

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità relativa al minore.

L'affidatario ha diritto di avere un sostegno individuale e di gruppo non solo nel corso dell'affido ma anche nella fase preparatoria e al momento del rientro del minore nella famiglia di origine.

Gli affidatari svolgono uno specifico ruolo educativo e partecipano alle decisioni degli operatori in merito all'educazione e al trattamento del minore.

Gli affidatari devono assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia di origine

Alla famiglia affidataria compete l'impegno di mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, salvo disposizioni diverse dell'autorità che ha emesso il decreto.

Gli operatori del Centro Affidi Distrettuale, di cui al successivo art. 14, affiancano la famiglia affidataria nel compito di promuovere e mantenere valido tale rapporto.

Gli affidatari si impegnano inoltre a:

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- agevolare i contatti tra il minore e i suoi genitori, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune.
- partecipare agli incontri di informazione, sostegno psicologico e sociale, formazione e aggiornamento organizzati dagli operatori del centro affidi distrettuale insieme con altre famiglie affidatarie;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori che seguono l'affido, informandoli di ogni difficoltà di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Per quanto riguarda i diritti relativi agli assegni familiari, prestazioni previdenziali, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, permessi per malattia ecc. si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 9

OBBLIGHI, DIRITTI ED IMPEGNI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Servizio Sociale territoriale dell'Ente Locale richiede un impegno scritto della famiglia affidataria e di origine (se consensuale).

Gli affidanti si impegnano a concordare con gli operatori le modalità, gli orari, la durata degli incontri con il minore nel rispetto delle proprie esigenze e della famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Agli affidanti sono garantiti le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell'autorità che ha emesso il decreto.

Agli affidanti è garantito il sostegno psico-sociale, da parte del Servizio Sociale dell'Ente Locale e di altri Servizi territoriali, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido.

Agli affidanti è garantito il ritorno del minore in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Gli affidanti si impegnano inoltre a:

- tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, partecipando all'educazione del figlio affidato;

- rispettare le modalità degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- autorizzare l'affidatario, in caso di necessità e urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune;
- favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio affidante;
- disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.

ART. 10

FAMIGLIE PROFESSIONALI

Il distretto socio-sanitario n°44, composto dai Comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarattana, promuove il servizio "FAMIGLIE PROFESSIONALI".

Il servizio si pone l'obiettivo di garantire un intervento di protezione del minore che, temporaneamente allontanato dalla famiglia d'origine, è collocato presso famiglie selezionate e preparate a questo compito al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Con apposito regolamento i Comuni del Distretto socio-sanitario n°44 organizzeranno il servizio di cui al presente articolo.

ART.11

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il Comune di Ragusa, in qualità di Comune capofila del Distretto n°44, promuove forme di affidamento eteroculturale, in favore dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 12

ASSOCIAZIONI E RETI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il Comune di Ragusa, in qualità di Comune capofila del Distretto n°44, promuove forme di collaborazione con associazioni e/o reti di famiglie affidatarie al fine di:

- promuovere forme di sensibilizzazione della comunità alla tematica dell'affido familiare;
- preparare le famiglie disponibili all'affido;
- sviluppare e sostenere la cultura dell'affido familiare

CAPO III

FUNZIONI E COMPITI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI E DEL TERZO SETTORE

ART. 13

COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

I Servizi Sociali competenti per territorio svolgono i seguenti compiti:

- provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
- Valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;

- predispongono una relazione circostanziata circa la segnalazione al Centro Affidi Distrettuale, qualora l'affidamento risulti la situazione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
- concordano con il Centro Affidi Distrettuale il progetto di affidamento familiare;
- formulano il progetto di aiuto alla famiglia di origine e formulano il progetto di affido predisponendo gli interventi di sostegno necessari al minore;
- intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro Affidi Distrettuale per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
- intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;
- concorrono alle attività di verifica con l'èquipe del Centro Affidi Distrettuale, a seguito del monitoraggio del programma, e valutano la necessità di proseguire o concludere il progetto di affido;
- formalizzano l'affido attraverso un atto di impegno degli affidatari e della famiglia di origine del minore, nel caso di affidamento consensuale;
- determinano l'entità del contributo da corrispondere agli affidatari, per il mantenimento degli affidati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- attivano la copertura assicurativa che garantisce gli affidatari e gli affidati dai rischi per incidenti, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
- Promuovono azioni di diffusione e sensibilizzazione a mezzo stampa (TV locali, acquisto spazi) per trattare la tematica dell'affido;
- Segnalano al Centro Affidi Distrettuale le famiglie disponibili all'affidamento, perché sono coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Resta comunque fermo che il titolare dell'intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia è il Comune di residenza della famiglia del minore.

ART. 14

FUNZIONI DEL CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE

Il Centro Affidi Distrettuale si configura come polo di riferimento sovracomunale ed ha sede nel Comune di Ragusa in quanto Comune capofila del distretto socio-sanitario n.44, che comprende anche i Comuni di: Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, ed è ubicato in locali di proprietà del Comune di Ragusa.

Per la gestione del servizio i Comuni del Distretto si avvarranno della collaborazione delle organizzazioni del privato sociale (associazioni, cooperative sociali, enti no profit).

Il Centro Affidi Distrettuale svolge le seguenti funzioni:

- Reperimento delle famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo;
- Accoglie le persone o comunità familiari disponibili all'affido predisponendo percorsi di informazione e formazione su tale intervento;
- Valutazione e selezione delle coppie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
- Esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
- Abbinamento minori-soggetti affidatari;
- Definizione del progetto educativo in collaborazione con il Servizio Territoriale; verifica e revisione periodiche del progetto educativo;
- Progettazione congiunta (Centro Affidi e Servizio Sociale Territoriale) delle fasi di rientro del minore in famiglia, oppure delle iniziative di adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;

- Sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento;
- Gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
- Promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni necessarie per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati;
- Valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
- Organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;
- Partecipare ad iniziative di coordinamento e/o di formazione in ambito regionale e nazionale;
- Collaborare con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore di accoglienza;
- Mantiene collegamenti con gli altri operatori dell'affido presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di integrare la professionalità del servizio con le altre realtà esistenti.

ART. 15

GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE

E' costituito il Gruppo Tecnico di Coordinamento del quale fanno parte i rappresentanti dei Comuni del Distretto 44, nonché di rappresentanti di soggetti del terzo settore che, a diverso titolo, collaborano al Servizio Affidi Distrettuale. Il Gruppo Tecnico di Coordinamento viene convocato periodicamente dal coordinatore del Servizio Affidi Distrettuale, e svolgerà le seguenti funzioni:

- Gestione dei livelli di integrazione a rete del servizio ed eventuale proposta di stipula di protocolli operativi tra enti, privato sociale e istituzioni;
- Costruzione degli strumenti di verifica e di monitoraggio con definizione degli indicatori qualitativi e quantitativi;
- Diffusione dei risultati dell'intervento.

ART. 16

INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI E DELLE COMPETENZE

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni diverse esercitano un ruolo importante nel processo di affidamento familiare:

- i Comuni del distretto socio-sanitario 44 ;
 - le Aziende Sanitarie Locali;
 - i Giudici Tutelari ed i Tribunali per i Minorenni;
 - le Organizzazioni delle famiglie affidatarie.
 - le Organizzazioni di terzo settore (cooperazione sociale, organizzazioni di volontariato)
1. I Comuni, in quanto enti titolari delle funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dei minori, e quindi anche dell'affidamento familiare, ma anche con compiti di sviluppo e gestione di servizi sociali ed educativi e, più in generale, di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di valorizzazione dell'insieme delle risorse presenti nel territorio.
 2. L'Azienda Unità Sanitaria Locale, in quanto soggetto che dispone delle risorse e dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari al raggiungimento di obiettivi terapeutico/riabilitativi finalizzati al benessere e alla salute delle persone;
 3. Le famiglie disponibili all'affido e le associazioni delle famiglie chiamate a collaborare con i servizi per la realizzazione del progetto educativo;

4. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni impegnate nel settore con finalità assistenziali, solidaristiche, culturali e ricreative.

ART. 17

ASSICURAZIONE

Il Comune di residenza del minore e della sua famiglia di origine stipula per ogni affidato una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopraggiungono o che egli stesso provoca a persone o cose.

ART. 18

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidatario ha diritto ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali (asili nido, scuole d'infanzia, centri diurni, centri di aggregazione, visite mediche)

L'Ente Locale al momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, un contributo mensile per le spese di mantenimento e cura del minore nella misura di:

- Almeno € 400,00 se trattasi di **affidamento familiare a tempo pieno**;
- Almeno € 250,00 se trattasi di **affidamento diurno**;
- Almeno € 150,00 se trattasi di **affidamento pomeridiano**;

I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, brevi periodi di vacanza, ecc...) vengono determinate da volta in volta, per ogni singolo caso, a seconda delle problematiche del minore affidato, su proposta degli operatori che seguono il caso.

Il contributo mensile viene erogato alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto e su proposta del Servizio Sociale territoriale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio del Comune, ridefinito, annualmente, in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

L'indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul Comune in cui gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

In caso di malattie, disabilità psico-fisica del minore, marcate difficoltà comportamentali e/o di socializzazione, l'indennità di affido familiare a tempo pieno può essere aumentata, su proposta degli operatori che seguono l'affidamento fino ad un massimo del 15% dell'importo dell'indennità stessa.

Per particolari spese sanitarie, scolastiche e sociali necessarie al minore in affido, che esulano dall'ordinaria gestione è prevista l'erogazione di un contributo economico a fronte delle spese sostenute e documentate dall'affidatario su parere tecnico del Servizio Sociale competente.

Allo stesso modo potranno essere disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata dal Servizio Sociale.

ART. 19

Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione delle norme contenute al capo 9° del regolamento comunale per l'assistenza sociale approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 26 aprile 1989